

XLI.

TORNATA DEL 1 GIUGNO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Assanti — votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già discussi — Mozione del Ministro delle Finanze, approvata — Sospensione della discussione della legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte di Assise, e discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla tassa del macinato — Considerazioni del Senatore Audiffredi cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 1 e 2. — Dubbii del Senatore Padula sull'articolo 3, cui rispondono il Ministro delle Finanze, il Relatore ed il Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Senatore Giorgini — Replica del Senatore Padula e controreplica del Ministro — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 3 — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Osservazioni del Senatore Sineo sull'articolo 6, cui risponde il Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Sineo per un fatto personale — Approvazione dell'articolo 6 e successivi articoli 7, 8, 9 e 10 — Emendamento proposto dal Senatore Miraglia all'articolo 11 — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Miraglia — Osservazioni del Ministro delle Finanze, del Senatore Sineo e del Relatore — Dubbio del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore Miraglia — Replica del Senatore Menabrea — Osservazioni del Ministro delle Finanze, dei Senatori Errante, Desambrois e Pepoli G. — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Considerazioni dei Senatori Gadda e Mirabelli — Approvazione dell'emendamento Miraglia e dell'articolo 11, nonchè dei successivi articoli fino al 27 — Osservazione del Senatore Tecchio all'articolo 28, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo e dei successivi 29 e 30, ultimo del progetto — Risultato delle votazioni — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, e più tardi intervengono il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MANZONI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 28. La Giunta Municipale di Cuneo fa istanza, perchè nel progetto di legge di modificazioni alla tassa del macinato, si stabilisca una tassa sul barbariato e segalato inferiore a quello del frumento. »

« 29. La Camera di Commercio ed Arti di Parma si associa alla petizione della Camera di Commercio di Torino, segnata col N. 19, per chiedere che venga modificata la disposizione dei nuovi provvedimenti finanziari riguardante l'articolo 4 del titolo I sulla tassa di ricchezza mobile. »

« 30. La Camera di Commercio ed Arti di Siracusa, fa istanza perchè nelle convenzioni ferroviarie sottoposte all'esame del Parlamento, sia imposto l'obbligo della costruzione della linea Siracusa-Licata. »

« 31. La Camera di disciplina dei Procuratori capi esercenti presso il Tribunale di Novara, si associa alla petizione N. 18, presentata dall'assemblea dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello di Casale (Piemonte), nel domandare che venga modificato il progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore. »

(Petizione mancante dell'autentica.)

« 32. L'assemblea dei Procuratori esercenti presso il Tribunale di Susa si associa alla petizione, N. 18, presentata, ecc. »

(Identica alla precedente e mancante dell'autentica.)

I Senatori Canestri, Lunati, Serra Orso e Rossi Alessandro domandano un congedo di un mese, e i Senatori Borghesi-Bichi e Acton di 15 giorni per motivi di salute; i Senatori Malvezzi e Besana di un mese, il Senatore Giustinian di 20 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Assanti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Assanti, i di cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Imbriani e Cusa a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del Giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Assanti, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al generale Assanti del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Votazione di diversi progetti di legge.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei seguenti progetti di legge:

Riforma del Monte di Pietà in Roma.

Modificazione alle tasse di registro e bollo, ed

alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba.

Sila delle Calabrie.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei Senatori che sopravverranno, intanto secondo l'ordine del giorno si proseguirà la discussione della legge sui Giurati.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io avrei a fare una preghiera. L'Ufficio Centrale del Senato che ha esaminato il progetto di legge sul macinato ha ritenuto di dovervi introdurre alcune modificazioni, alle quali aderisco con tutto l'animo, perchè mi sembrano savie ed opportune. Queste modificazioni però portano la necessità di presentare il progetto ancora una volta alla Camera dei Deputati.

Io quindi pregherei il Senato a volere, come del resto ha fatto qualche altra volta, avere la bontà di interrompere l'ordine della discussione per trattare del progetto di legge del macinato, la cui Relazione fu distribuita questa mane.

La preghiera che mi azzardo di fare al Senato è motivata dalla necessità di ripresentare il progetto stesso alla Camera onde non manchi tempo di porlo in discussione per la seconda volta.

Io credo che queste ragioni siano di tanta importanza che otterranno il suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito la domanda del Ministero, che si sospenda cioè la discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei Giurati per passare all'esame di quella sul macinato.

La Relazione fu distribuita questa mattina. Secondo il Regolamento dovrebbero passare 48 ore prima che venisse in discussione, ma il Regolamento ha pure statuito che si possa derogare a questa regola e contentarsi, occorrendo, della Relazione fatta dal Relatore a voce.

Ora, domando al Senato se approva la domanda dell'onorevole Ministro.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

(Vedi atti del Senato N. 49.)

Si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

Invito la Commissione di Finanza a prendere il suo posto.

Prima di passare a dar lettura del progetto di legge, interrogo il signor Ministro se accetta gli emendamenti della Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Prego il Senato ad avere un po' di indulgenza, se non mi attengo allo stretto argomento relativo al macinato, ma un concetto generale mi preoccupa e preoccupa con me tutto il paese. Noi siamo quasi al termine, pare, delle risorse per poter far fronte ai nostri bisogni. Noi siamo severamente giudicati dagli stranieri, i quali dicono che l'Italia non è capace di ordinare le sue finanze, che l'Italia è incapace di provvedere ai suoi bisogni, e che noi quindi ci troviamo ancora nella dura condizione di dover soprassedere dal tradurre in legge quei provvedimenti che sono necessari alla sicurezza del paese per difetto di mezzi.

La legge sul macinato è sicuramente una delle più gravi e più pesanti che noi possiamo sopportare; e in un'annata di miseria come questa noi possiamo farci una giusta idea delle sofferenze della classe bisognosa. Se noi avessimo avuto a votare questa legge in un'annata consimile a quella che abbiamo attraversata, io credo che il cuore vi si sarebbe rifiutato.

Io mi permetto di far osservare all'onorevole signor Ministro, e questo lo faccio con piacere, che le nostre risorse non sono ancora agli estremi. Noi abbiamo dei cespiti d'entrata che sono stati pur troppo trascurati. Noi abbiamo trovato più facile di votare leggi d'imposta che già erano antecedentemente in vigore, perchè la legge sul macinato vigeva già nelle Province meridionali, e fu quindi estesa alle Province settentrionali, partendo dal concetto di adottare quelle imposte a cui le popolazioni

dell'Italia meridionale già erano abituate a sopportare.

Io non lo contesto; fu una dolorosa necessità il dovere adottare questo concetto, infatti quest'imposta venne applicata, ma se noi ci fossimo trovati nella dolorosa circostanza di un'annata di penuria e di carestia, probabilmente questa legge non sarebbe passata in discussione. Il primo pensiero del legislatore deve essere quello di non tormentare le popolazioni con imposte di tanto difficile esazione e che malcontentano i contribuenti; si debbono preferire quelle imposte che in certo grado siano facoltative, quali sono per esempio le imposte delle dogane sugli articoli di consumazione delle classi agiate.

Noi abbiamo dei trattati commerciali con cui abbiamo concesso delle grandi agevolzze ai nostri vicini.

Ma io osservo che con questi trattati noi abbiamo in certo modo esentato la classe agiata dal pagare delle imposte che senza scotomodo potrebbero pagare. Questi trattati ora sono prossimi alla loro scadenza. Io spero che in quell'occasione noi potremo riformare quelle tariffe in modo da far contribuire anche la classe più agiata.

Dirò per modo d'esempio, che chi compri uno specchio e spenda 200 o 300 lire, può pagare per quello un'imposta anche gravosa; e se non vuole pagarla, ne prenderà uno più piccolo, il lustro della casa sarà lo stesso, e pagherà così un'imposta che chiamerò facoltativa.

Lo stesso si può dire riguardo alla consumazione del vestiario signorile.

L'industria comincia a progredire. I panni che domandavamo all'estero, si fabbricano in gran parte nel paese.

L'abbigliamento delle nostre donne ci deriva interamente dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Germania ecc.; ebbene, non sarebbe possibile un'imposta che colpisse questi oggetti di lusso che noi vediamo nelle belle vetrine di questa città e di tutta l'Italia? Si dirà forse che noi agevoleremo il contrabbando: ora, è ben certo che a questo danno vi è un rimedio sicuro, quello cioè d'interessare maggiormente le guardie di confine all'esecuzione de' loro doveri. Si conceda a loro un quarto o un terzo del valore delle merci di contrabbando che saranno sequestrate, allora noi vedremo diminuire in

gran proporzione i danni erariali del contrabbando.

Perciò io prego l'onorevole Ministro di volersi ricordare di quanto ora gli dico; questi trattati commerciali sono prossimi a finire; a me sembra che non vi sia la convenienza di rinnovarli quali ora sono.

Importa a noi di assicurare all'Erario il mezzo di accrescere le imposte indirette sulle classi agiate senza che abbiano ragione di dolersene.

Perciò io faccio appello all'onor. Ministro a volersi ricordare di questo cespite di entrata.

L'imposta sui viveri è mille volte più gravosa. Si tormenta la povera gente, il Governo si fa dei nemici con imposte di difficile esazione.

Il sistema ch'io suggerisco lo vediamo in pieno esercizio negli Stati Uniti d'America che riuscirono al pareggio delle loro imposte ad onta che le spese dello Stato, fossero tanto aggravate dopo l'ultima guerra.

Quando si fecero i trattati commerciali, ora vigenti, noi desideravamo far cosa grata alle Potenze che hanno contribuito a farci ottenere la nostra indipendenza, a quella Francia che ha colle sue armi contribuito a farci Nazione, beneficio che non abbiamo sicuramente dimenticato, e di cui le ne professiamo riconoscenza.

Non è vero che l'Italia sia ingrata. No, l'Italia non è ingrata. La disgrazia per noi, è, che dopo la nostra venuta a Roma, certi partiti ci muovono una guerra ostinata, fino a volere indirettamente minacciare l'unità d'Italia.

PRESIDENTE. Prego l'oratore a considerare che si scosta dall'argomento che sta ora in discussione.

Senatore AUDIFFREDI. Io non abuserò più a lungo della pazienza del Senato. Io sono pago di aver esposte le mie idee al signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed oso sperare che ne vorrà tener conto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio moltissimo l'onorevole Senatore preopinante dei suoi consigli. Mi permetto però di ricordargli che nel 1869, quando io ero Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, istituii una Commissione d'inchiesta perchè si facesse per tempo, in tutta quanta l'Italia, un diligente esame che fosse l'apparecchio di tutti gli elementi necessari per fare i nuovi trattati di commercio. Quest'inchiesta è presso al suo termine e

per conseguenza il Governo avrà presto le basi e i criterii delle trattative che dovrà fare.

I trattati di commercio che abbiamo cessano, almeno i principali, col 1876 e 1877. Quello colla Francia cessa nell'anno 1876, quello coll'Austria e colla Svizzera nell'anno 1877. Io credo che i nuovi trattati potranno negoziarsi con sensibile vantaggio delle finanze italiane. Io però non mi sentirei disposto di andare al sistema protettivo.

Secondo me, una bella e onorevole innovazione fatta dal Piemonte è stata quella di applicare il libero scambio. A questo principio dobbiamo tenerci stretti, come quello che favorisce l'incremento delle industrie, la prosperità del paese. Ma, ripeto, pur mantenendo il principio del libero scambio io sono sicuro che con negoziati abilmente condotti si possono aumentare gli introiti dei nostri dazii di confine; in ciò sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante.

Ma lasciando questa discussione estranea, qui non si tratta di stabilire, se si debba o non si debba aumentare la tassa sul macinato. Il presente progetto di legge non ha per iscopo di aggravare la misura dell'imposta, che anzi per alcuni generi la diminuisce e la toglie affatto, come per esempio, per le castagne.

Esso tende soltanto a far entrare nelle casse dello Stato tutto ciò che è pagato dai contribuenti, mentre ora, sebbene i contribuenti paghino a rigor di legge, pure una parte va perduta per l'Erario. Insomma, questo progetto, come tutti gli altri che ho presentato nell'anno, non contengono sostanzialmente che provvedimenti per far riscuotere più energicamente, e il principio del macinato non è in questione. Io non avrei altro da aggiungere in risposta alle parole dell'onorevole preopinante.

Senatore AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDIFFREDI. Io sento con piacere che l'onorevole Ministro abbia accettato genericamente la proposta da me fatta.

Sicuramente io non ho in pensiero di fare opposizione a questa legge, tanto più che è divenuta una legge di necessità. Io non ho cercato che di far rilevare i mezzi che possono adottarsi per sopperire ai nostri bisogni.

Io considero la tariffa doganale come mezzo d'imposta sulle consumazioni delle classi agiate, la credo più equitativa dell'imposta sul maci-

nato, che mette in imbarazzo così grave i nostri agenti finanziari. Dirò francamente che non vedo di buon occhio che si facciano nuove negoziazioni di trattati commerciali: basterebbe far trattati di libera navigazione con tutte le potenze.

Non dobbiamo precluderci la via di accrescere le nostre imposte indirette, mentrè noi abbiamo spinto quasi al loro estremo limite le imposte dirette, al punto quasi di disgustare la Nazione con tante angherie di diversa specie, quali sono le leggi d'imposte che il Senato di malavoglia è costretto di votare, onde sopprimere ai pubblici bisogni.

Il rimedio radicale sarebbe quello di non largheggiar tanto nelle spese; ma è ben certo che votando queste, siamo in pari tempo costretti a votar le imposte, se non vogliamo indebolire il nostro credito e la forza vitale della Nazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi duole che entriamo in una questione che è tutta estranea a questa discussione; ma non potrei lasciar passare le parole dell'onorevole preopinante, senza esprimere un avviso contrario.

Osservo anzitutto che l'Italia appena uscita da una divisione di sette Stati, non poteva avere tutti i dati necessarii per negoziare i trattati. Aggiungerò poi che questi trattati furono e sono ancora di grande utilità, il Tesoro se ne vantaggiò, e nello stesso tempo contribuirono a migliorare e favorire l'industria nostra interna, e credo che questa sia l'opinione generale di tutti coloro i quali hanno risposto all'inchiesta. Verrà il giorno in cui la tariffa sarà unica, e non vi sarà bisogno di alcun trattato internazionale. Ma questo giorno non è ancora prossimo.

Se non che io mi trovo costretto a pregare l'onorevole preopinante di non andare oltre su questo terreno che sarebbe vastissimo, e mi pare al tutto estraneo all'argomento di cui dobbiamo parlare.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Rinuncio a parlare perchè ha già detto l'onorevole Ministro ciò che io volevo dire.

Senatore AUDIFFREDI. Se il Senato me lo per-

mette, io dirò poche parole ancora in risposta al signor Ministro.

Io non dissento che quei trattati abbiano potuto giovarci in qualche modo; ma è pure vero che riuscirono rovinosi a molti nostri industriali. Ho veduto che nella sola provincia di Cuneo più di 60 industriali hanno dovuto chiudere i loro opificii in conseguenza di quell'improvvisa e grave riduzione di tariffe doganali che in quel tempo vennero eseguite. Che se quelle riduzioni non fossero state tanto gravi, in gran parte quegli industriali avrebbero potuto gradatamente migliorare e perfezionare le loro industrie, e invece si trovarono nel bisogno, come ho detto, di chiudere i loro opificii.

Gl'industriali dell'alto Piemonte si sono trovati in questa misera condizione; ora noi siamo ridotti alla sola industria della seta, che per fortuna vi fiorisce mirabilmente, che del resto il nostro patriottico Governo ci avrebbe gravemente danneggiati.

Il tempo è il gran correttore dei nostri errori, il tempo ci ha dato quest'avvertimento, ed io spero che ne sapremo profittare, negando nuovi trattati, eccetto quelli di libera navigazione.

Ogni nazione deve regolare le tariffe doganali a seconda dei proprii bisogni.

Questa almeno è la mia opinione che sottometto al vostro savio apprezzamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

Esso è così concepito:

Art. 1.

« La tariffa dell'art. 1 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, è modificata come segue:

Grano al quintale L. 2 00

Granturco, segala, avena ed orzo
d'ogni specie » 1 00

» La macinazione degli altri generi esenti da tassa sarà soggetta a discipline speciali da determinarsi per regolamento, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.»

Non facendosi osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi approva l'articolo 1, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Nei mulini, ove più palmenti hanno un motore comune, l'amministrazione può applicare il contatore all'albero motore e determinare per quei palmenti una quota fissa cumulativa per cento giri dell'albero motore, tenendo conto della quantità diversa di resistenze passive da vincersi nei congegni dei diversi mulini per la trasmissione della forza motrice dall'albero al palo. »

Senatore PADULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PADULA. Domanderei semplicemente se il contatore rimane applicato ad ogni singolo palmento.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Non è esclusa la manutenzione del contatore ad ogni singolo palmento, e ciò potrà anche essere dichiarato nel regolamento che il Ministero ha facoltà di fare in seguito, per l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 3.

« L'amministrazione notifica al mugnaio la quota che crede dovuta per ogni cento giri segnati dal contatore.

» Tale quota è definitiva, se il mugnaio non la rifiuta nelle forme prescritte da questa legge.

» In caso di rifiuto l'amministrazione ha facoltà:

» a) di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;

» b) di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari;

» c) d'appaltare la tassa.

» Se l'amministrazione non vuole valersi di questa facoltà, la quota viene determinata mediante giudizio dei periti. »

Senatore PADULA. Anche su quest'articolo domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PADULA. Domando se rimane in facoltà ai mugnai di contestare i risultati che

potrebbe fare l'amministrazione, ove restano tassati in modo intangibile.

In quest'articolo si parla di tre provvedimenti, cioè:

« a) di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale. »

Ora di questo congegno non si dice nulla; e io domando: devono i risultati essere ritenuti giustissimi, e dovranno forse accettarsi dal mugnaio senza che questi abbia diritto a contestazione?

Io dico il vero, gli altri due provvedimenti li ammetto perfettamente, ma questo primo no affatto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. La questione è molto semplice.

L'Amministrazione determina la quota, salvo al mugnaio l'accettarla o il contestarla. Nel caso in cui la contesti, si possono seguire le tre seguenti vie, cioè: sostituire un'altra macchina colla quale si determinerebbe la quota; oppure riscuotere direttamente la tassa per mezzo di un agente finanziario: o finalmente appaltare la tassa. Se poi l'Amministrazione non vuole valersi di questi mezzi vi è il giudizio dei periti.

Mi pare quindi che questo articolo sia chiaro ed esplicito, e non ammetta dubbii d'interpretazione.

Senatore PADULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Padula.

Senatore PADULA. Devo ripetere che quanto agli altri due provvedimenti io li ammetto, ma quanto al primo, trattandosi di una macchina che è ancora di là da venire, non mi sento in grado di votare, doversi ritenere come esatti ed indiscutibili i risultati che essa potrà dare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Caccia.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Questi tre metodi bisogna, come ha fatto il Ministro, guardarli nel profilo in cui sono perfettamente delineati. Fissata la quota a modo dell'Amministrazione coi suoi calcoli, e notificata questa al mugnaio, desso può correre diffilato al giudizio, e per mezzo del Prefetto rende intesa l'Amministrazione di questo suo proponimento di aver determinata la quota per mezzo di esercizio. Allora

l'Amministrazione, senza seguire il mugnaio nella via che questi ha tracciato, cioè del ricorso ai periti, può, facendo astrazione da ogni interesse del mugnaio nella riscossione della tassa, venire a tre espedienti, cioè: applicare alla macina un congegno meccanico, mettere nel mulino un agente finanziario, o finalmente attuare lo appalto della quota determinata e rifiutata dal mugnaio.

Ma ai risultati di questi 3 metodi, di questi tre espedienti è affatto estraneo il mugnaio. A lui non resta più niente altro da fare che esser l'esercente del mulino come padrone della macchina soggetta alla tassa. Questo è il vero e netto significato che ha l'articolo del progetto, e difatti così è stato in attuazione per le due facoltà di agente finanziario e di appalto, adoperate con solenne riuscita a determinare il mugnaio ad accettare senza altri sotterfugi la quota per lo avanti denunziatagli dall'Amministrazione.

Ma questi tre modi costituiscono tutti una percezione diretta, perlocchè, tutto quel che si riscuote al momento dell'entrata del cereale nel mulino, lo è per conto e per spettanza dell'Amministrazione, e questa, sostituendo all'attuale contatore il nuovo sperato meccanismo, potrà trovar modo di ottenere la dimostrazione della verità dello ammontare di quella quota che ha preventivamente calcolato, e far persuaso il mugnaio della fallacia della sua opposizione, e del niun utile che avrebbe a perseverare nel rifiuto e nello sperare da un giudizio peritale, un risultato diverso da quello offerto dal novello congegno meccanico.

Quindi l'utilità di questo metodo è totalmente nell'interesse dell'Amministrazione, e quando un di essi si addotta, il mugnaio già è disinteressato in effetto del rifiuto da lui apposto per mezzo del ricorso al giudizio peritale.

Diciamolo nettamente, sono facoltà che l'Amministrazione esercita per dimostrare al mugnaio la meno giusta, e la meno regolare di lui opposizione, e che, siccome sono dimostrazioni materiali che a lui fanno perdere il lucro che fa ritenendo la differenza tra la tariffa introitata e la quota determinata, così bene suole sperarsi che lo trarranno al partito della pace.

Questi sono i chiarimenti che posso dare all'onorevole preopinante.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Aggiungerò una parola a quello che ha detto rettamente l'onorevole Relatore.

Il Governo non intende valersi di questo nuovo metodo se non quando fosse dimostrata la sua efficacia. Non si tratta di un apprezzamento *a priori*, ma bensì di una questione di fatto. Si tratta di una macchina la quale stabilisca la quantità della macinazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Padula insiste?

Senatore PADULA. Io persisto nella mia idea, perchè non mi pare che si possa adottare una macchina prima di essere assicurati sulla sua precisione ed esattezza. Per accertare la tassa, vi sarebbero altri due modi; perchè non attenersi a quelli? Intanto io credo che prima venga eseguire la macchina, metterla in prova, e poi se darà buoni risultati, si potrà ritenere. Io mantengo perciò la mia idea.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò ancora una parola. Fu in seguito alla discussione fattasi su questo argomento che si è espresso nel Parlamento il desiderio di cercare qualche altra macchina, che potesse supplire al contatore e fosse più perfetta.

Ora, questa macchina non è ancora stabilita, ma è certo che il Governo non l'adopterà se non quando sappia di poterla applicare con sicurezza. In questo caso risponderebbe ad un bisogno e ad un desiderio che è stato espresso tanto in questa Camera quanto nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Era necessario ancora di parlare della facoltà data al Ministro di applicare questa macchina negli speciali e singoli mulini, perchè nella legge del 1868, quando si provvide il contatore, e dopo il contatore si lasciò aperta la strada all'adoperare un'altra macchina che fosse in seguito riconosciuta più atta ad accertare il lavoro fatto nel mulino, si disse che questa nuova macchina avrebbe surrogato il contatore: ma siccome il contatore era stato fissato per metodo generale ed unico, così il Ministro si è veduto nel bisogno di una legge che gli concedesse la facoltà speciale di collocare in alcuni mulini la novella macchina.

Nè questo è tutto. Per questa disposizione

si è fatto abilità al Ministro di potere col novello congegno meccanico, sia per peso, sia per misura trarre legale e giuridica dimostrazione della verità di una quota rifiutata dal mugnaio, e che in sua vece l'Amministrazione intende a percepire in modo diretto.

PRESIDENTE. Quale è la proposta che intende fare l'onor. Padula?

Senatore PADULA. Se l'articolo di legge è nel senso espresso dall'onorevole Relatore, di autorizzare il Governo a mettere una speciale macchina ad un mulino in via di esperimento, sta benissimo. Ma gli effetti di questo sistema non mi pare che si possano ammettere.

Quindi manterrei soltanto, in caso di contestazione, di seguire due modi: o di appaltare la tassa, o di riscuotere la tassa direttamente, per mezzo dell'agente finanziario. Quando si può stabilire la tassa con due vie che certamente il mugnaio accetterà volentieri, il mettere una macchina, che non ancora si conosce pienamente, non mi pare che sia troppo opportuno, tanto più che forse può anche essere a danno del contribuente; inquantochè qui il mugnaio è messo da parte, ed è il contribuente che dovrà subire le conseguenze di questo esperimento che intende fare il Governo. Il contribuente porta a macinare un quintale di farina, e la nuova macchina, ad esempio, ne segnerà un quintale e mezzo; egli sarà perciò costretto a pagare un mezzo quintale di più.

Ciò a me non pare che sia giusto, ed è perciò che non potrei votare questa parte dell'articolo.

So che si sono fatti dei tentativi e vi sono state varie proposte di nuovi ordigni; ma a ciascheduno di questi le Commissioni hanno trovato dei difetti, e nessuno fu adottato e giudicato esente da inconvenienti. Ora, non vorrei che presentandosi un nuovo ordigno, valendosi il Governo delle facoltà date con questo articolo, egli ne facesse l'esperimento a tutto rischio del povero contribuente.

Il contatore ha parecchi anni di esistenza, lo conosciamo per esperienza, eppure i suoi risultati non sono indiscutibili. Ed ora vorremmo parlare di nuove macchine che ancora non esistono, e stabilire per legge che il loro risultato debba ritenersi senza discussione? Non so veramente dove questo procedere po-

trebbe portarci. Per queste ragioni io non voterò questa parte dell'art. 3.

PRESIDENTE. Ella accetta solo parte di questo articolo ed un'altra la rigetta.

Senatore PADULA. Io accetto tutto l'articolo, meno il comma A.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io mi opporrei assolutamente alla radiazione del paragrafo terzo di quest'articolo, perchè dubiterei che così si venisse a sopprimere in certo modo quella facoltà che la prima legge del 1868 dà al Ministro d'introdurre dei congegni meccanici diversi dal contatore. Questo paragrafo non è che la conseguenza di quell'articolo, come avvertiva testè l'onorevole Relatore. Ora, se si sopprimesse questo terzo paragrafo dell'articolo che noi discutiamo, parrebbe che volessimo togliere al Ministero una facoltà che gli è già data da una legge anteriore. Quindi per me non è a discutersi se questo congegno esista o no, se soddisfaccia o non soddisfaccia, se sia applicabile o no, ma è in fatto che fino dal 1868 il Governo ha già la facoltà di sostituire al contatore un altro congegno meccanico quando si presenti tale da riuscire soddisfacente, e questa facoltà bisogna conservargliela intera, e per conservargliela intera sta benissimo che la si metta nell'articolo 3. di questa legge. Una soppressione altro senso non potrebbe avere che la revocazione di questa facoltà già data al Governo da un'altra legge.

Senatore GIORGINI G. B. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. Io credo che l'articolo inserito nel Regolamento presente abbia questo intento particolare, di rendere cioè possibile quel cambiamento di sistema, che fino dalla istituzione della tassa sul macinato, fu nel desiderio di tutti. Ognuno intende quanto sarebbe pericoloso, da che la tassa del macinato è stabilita sulla base del contatore, ed è con questo generalmente riscossa senza gravi difficoltà, sebbene con alcuni inconvenienti più volte notati ed esagerati, quanto sarebbe pericoloso, dico, di smuovere tutto ad un tratto la base, l'ordinamento, la costituzione attuale della tassa, per introdurre un sistema nuovo che non ha l'esperienza che ha il contatore.

Io credo che i tentativi fatti per la costru-

zione di uno strumento atto a misurare le quantità del cereale passato sotto la macina sieno inoltrati molto più di quello che l'onorevole Senatore Padula non creda.

Reputo che siamo al punto di poter senza temerità confidare negli studii che si vanno facendo presso l'Amministrazione delle Finanze. Ognuno però intende quanto poco concludenti sarebbero gli esperimenti i quali conservassero il carattere di esperienze scientifiche fatte da ingegneri dell'Amministrazione fatte sopra mulini messi a loro disposizione; ognuno intende che finchè le esperienze non saranno fatte sul vero, mettendo cioè l'istrumento nelle condizioni reali, effettive in cui dovrà funzionare cioè lasciato in balia del mugnaio, esposto a tutte le industrie colle quali evidentemente il mugnaio cercherà di alterarne le indicazioni. Fino a che noi potremo fare esperienze in queste condizioni, evidentemente queste non daranno all'Amministrazione quella piena sicurezza che sarebbe necessaria per intraprendere una riforma così radicale.

Che cosa fa la presente legge?

La legge presente dà all'Amministrazione la facoltà di fare degli esperimenti nelle condizioni sovra dette; cioè riscuotendo effettivamente la tassa in base alle indicazioni dell'apparecchio, senza prendere nessun impegno per l'avvenire.

Se questi esperimenti fatti nelle condizioni necessarie per essere decisivi, efficaci, riusciranno, allora il Governo potrà andare estendendo l'applicazione dei nuovi apparecchi, e questi potranno essere sostituiti al contatore senza perturbazioni, senza esporre la tassa a quei rischi ai quali si andrebbe inevitabilmente incontro, se noi dovessimo risolverci *a priori* ad incamminarla sopra una via nuova e sconosciuta; perchè pur troppo la meccanica è piena di sorprese, e qualche volta le maggiori difficoltà che si manifestano nella pratica sono quelle alle quali sarebbe stato più difficile di pensare prima del fatto.

In conseguenza io credo che l'articolo inserito nella nuova legge, non solamente mantiene al Governo la facoltà che gli era data colla legge del 1868, ma gli accorda un mezzo indispensabile perchè possa arrivare a fare un uso ragionevole di quella facoltà.

PRESIDENTE. Se il Senatore Padula insiste nella sua proposta, la votazione si farà per divisione.
Senatore PADULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PADULA. Mi permetto di dire ancora alcune parole a riguardo della mia proposta. Dopo il discorso fatto dall'onorevole Senatore Giorgini, io mi confermo nella mia opinione. Sono poi perfettamente d'accordo coll'onorevole Giorgini col dire che la meccanica ci fa delle sorprese, che molte cose, le quali, studiate nel Gabinetto, agiscono perfettamente, quando si viene a metterle in pratica lasciano molto a desiderare.

Sono anche d'accordo col medesimo, sul fatto che il Governo dovrebbe mettere questo nuovo apparecchio che si intende di stabilire in quei mulini in cui si può essere quasi sicuri dell'accertamento che la cosa sta bene; e che quando si è veduto che questi congegni corrispondono all'aspettativa, in allora bisogna ammetterli.

Ma che cosa dice quest'articolo? Non dice nulla di quello che ha detto l'onorevole Senatore Giorgini.

La legge non parla affatto di dar facoltà all'Amministrazione di fare degli esperimenti; ma si vorrebbe, col comma *a*, sanzionare che la macchina, che per ora non sappiamo qual sia, sarà per dare risultati esatti, e da non potersi oppugnare; e questo io non mi sento capace di votare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho che a pregare l'onorevole Senatore a volere por mente all'articolo 4 con cui « è data facoltà al Governo del Re di prescrivere con Decreti Regi le norme necessarie per accertare la tassa mediante il congegno meccanico di misura diretta. »

Non è dunque una facoltà che si lasci al libero arbitrio dell'Amministrazione, ma sarà preordinato e prestabilito quali sono le norme colle quali si applicherà il congegno.

Vorrei che si tenesse presente che oggi l'Amministrazione ha la facoltà, se trovasse questo congegno, di applicarlo, universalmente e non parzialmente, ed applicarlo con quelle norme che saranno stabilite con Decreto Regio. In queste norme naturalmente si terrà conto di tutto ciò che possa essere diritto sia dei contribuenti, che dei mugnai.

D'altra parte non è possibile di poter dire che un'esperienza riuscita nel gabinetto, riesca

poi in grande anche in pratica. Quindi, come disse benissimo l'onorevole Senatore Giorgini, per rendere possibile l'estensione di un nuovo meccanismo e accertarsi della sua efficacia, il solo modo è di sperimentarlo alla pratica.

PRESIDENTE. Allora divideremo l'articolo in tre parti, facendone tre votazioni; la prima comprende il primo paragrafo sul quale pare non siavi contestazione; l'altra il secondo paragrafo, e la terza si farà per il rimanente dell'articolo.

Leggo la prima parte:

Art. 3.

L'amministrazione notifica al mugnaio la quota che crede dovuta per ogni cento giri segnati dal contatore.

Tale quota è definitiva, se il mugnaio non la rifiuta nelle forme prescritte da questa legge.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Ora leggo la seconda parte:

In caso di rifiuto l'amministrazione ha facoltà:

a) di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Ora leggo il rimanente dell'articolo:

b) di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari;

c) d'appaltare la tassa.

Se l'amministrazione non vuole valersi di questa facoltà, la quota viene determinata mediante giudizio dei periti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Ora si voterà l'articolo intero; lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di prescrivere, con Decreti regi, le norme necessarie per accertare la tassa mediante il congegno meccanico di misura diretta.

Sono applicabili alla inosservanza di tali norme le sanzioni penali contenute nella legge 7 luglio 1868, e in questa legge per l'applicazione ai mulini del contatore.

(Approvato.)

Art. 5.

Dove la tassa sia riscossa direttamente, od appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e per il deposito dei cereali in questi mulini, per l'esercizio e il controllo della macinazione nei medesimi.

In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del Decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori penali della legge 7 luglio 1868, n. 4490.

(Approvato.)

Art. 6.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Faccio osservare che in quest'articolo è occorso un errore di stampa; furono ommesse cioè poche parole, che mi permetterei di far passare al banco della Presidenza, affinché l'articolo venga letto e discusso, come è stato redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 6, come fu redatto dalla Commissione, suona così:

Art. 6.

« Il giudizio peritale è fatto da periti iscritti in apposita lista.

» Una Commissione composta del Prefetto, presidente, del presidente del Tribunale, di due membri scelti dal Consiglio provinciale, e dell'ingegnere capo del Real Genio civile, formerà annualmente in ogni Provincia la lista dei periti nel numero determinato dal Regolamento.

» I periti debbono essere ingegneri.

» I periti si costituiscono in Comitato, eleggendo nel loro seno un Presidente.

» Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la Provincia in zone, assegna un perito a ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella Provincia. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io intendo il motivo per cui la Commissione del Senato ha voluto aggiungere alla Commissione di cui si tratta nel presente articolo un uomo tecnico, un impiegato del Governo, *un ingegnere capo del Real Genio civile*.

Io non faccio opposizione a quest'aggiunta, quantunque essa tenda a rendere la legge sempre più lontana dall'influenza dei corpi elettivi; ma non vedo il motivo per cui, aggiungendosi questo ingegnere capo alla Commissione, si sia creduto necessario di scemare il numero dei Consiglieri provinciali, i quali debbono più particolarmente vegliare alla tutela dei contribuenti.

Voce. Vi sarebbe la parità di numero...

Senatore SINEO. Ma vi sarebbe sempre il modo di decidere quale sia, nella parità, la parte che debbe avere il sopravvento. Se si vuole poi avere un numero dispari nella Commissione, si potrebbe aggiungere un altro membro del Consiglio provinciale. I membri presi dal Consiglio provinciale, invece di tre, siano quattro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Prima di tutto io pregherei l'onorevole Sineo a por mente che i contribuenti non sono interessati in questa questione, perchè il mugnaio fa pagare loro tutto ciò che è dovuto a rigor di legge. La contestazione può nascere col mugnaio, e qui si tratta di scegliere un Comitato peritale.

L'Ufficio Centrale del Senato ha creduto d'introdurre in questo Comitato l'Ingegnere capo del Genio Civile, e mi pare che questo sia stato pensiero molto savio, perchè l'Ingegnere capo del Genio Civile della Provincia è in questa materia molto più competente dell'Intendente di Finanza, che il Governo aveva proposto nel primo progetto presentato alla Camera dei Deputati. Ma perchè, dice l'onorevole Sineo, non lasciate la preponderanza all'elemento elettivo?

La preponderanza dell'elemento elettivo è precisamente quella che non vogliamo. Lo dico francamente, è nell'interesse dell'Amministrazione che nella formazione della lista dei periti che devono decidere la preponderanza appartenga all'elemento governativo. L'esperienza pur troppo ci ha mostrato quanti conflitti possono sorgere, e come il mugnaio trovò spesso dei protettori, non rispetto al contribuente

(torno a dire che il povero contribuente ha già pagato), ma di contro al Governo.

Quindi, non solo io non posso accettare la proposta fatta dal Senatore Sineo, ma dichiaro che precisamente accettò la formola della Commissione per l'opposta ragione.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Non posso ammetteré col l'onorevole signor Ministro, che il mugnaio non sia un contribuente; è molte volte il più disgraziato dei contribuenti.

So che molte lagnanze si muovono contro i mugnai, e dei ladri ce ne potrebbero essere. Questo, credo, che senza portare un giudizio troppo temerario, si debba ammettere. Ma ci sono certamente anche molti mugnai onesti, i quali bisogna difendere contro l'arbitrio, contro lo zelo soverchio talvolta di alcuni periti; imperocchè si sa che il potere ha sempre molto prestigio; ha molti modi di fare favori.

È generale pur troppo l'inclinazione a farsi bello presso il Governo.

Io desidero garantire l'onesto mugnaio contro le possibili ossequiosità verso il potere; vorrei perciò che l'elemento provinciale preponderasse nelle Commissioni.

Io capisco bene che la mia voce non basterà a far mutare consiglio nè alla Commissione, nè al signor Ministro, il quale ha già dimostrata una convinzione così profonda in senso contrario: solo ho espresso modestamente il mio voto, rincrescendomi che non possa l'opinione mia prevalere.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non intendo affatto di accusare i mugnai nè alcun altro. Dico bensì che se si deve stabilire il modo di impedire o di evitare le frodi, il sistema che venne suggerito, pare il migliore.

Il mugnaio qui non è un contribuente. Esso diventerà contribuente quando, preso un sacco di farina per suo uso, paga a se stesso la quota dovuta al Governo. Ma nel caso attuale il mugnaio è quello che riscuote la tassa; riveste, si può dire, la qualità di agente governativo, ed è sotto questo rapporto che io credo debba prevalere il metodo accennato.

Che se io potessi recare esempi all'onorevole Sineo, gli farei vedere quante volte la determinazione della quota dell'Amministrazione

zione, respinta dai mugnai come esorbitante, sia poi stata accettata in una misura anche doppia; il che proverebbe che quando la prima volta la respingevano, non erano affatto nel vero.

Io mi fermo qui per non entrare in questo campo che sarebbe vastissimo; mi limito ad insistere nella proposta della Commissione.

Senatore SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ho detto che il mugnaio è un contribuente: l'onorevole Ministro delle Finanze dice che non lo è, che è piuttosto un agente governativo. È pur troppo vero che egli è un agente governativo; ma è un agente non stipendiato; è un agente forzato e gratuito; è un cittadino che, con un provvedimento affatto straordinario, contrario a tutte le regole generali che garantiscono la libertà e l'indipendenza del cittadino, è costretto a fare l'agente del Governo. E non è contribuire questo? È una *servitù di gleba*, imposta ai mugnai, che devono pagare colla persona, coll'opera loro, coi loro disgusti, coi pericoli che corrono, quando sono onesti, per cui hanno diritto di essere compianti e protetti. Ho dunque detto bene quando li ho annoverati fra i contribuenti.

PRESIDENTE. Se l'onorev. Senatore Sineo non fa alcuna proposta, rileggerò l'articolo....

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei la Commissione di permettere che alle parole: *di due membri scelti dal Consiglio Provinciale*, si aggiungano le seguenti, cioè: *nel suo seno*, perchè l'appartenere al Consiglio provinciale è garanzia, sia di onoratezza che di cognizioni.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questa aggiunta?

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io vorrei proporre una modificazione di forma, che si dicesse cioè: « di due Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio stesso. »

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione di Finanza preferisce la forma presentata dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 6 per porlo ai voti.

Art. 6.

Il giudizio peritale è fatto da periti iscritti in apposita lista.

Una Commissione composta del Prefetto, presidente, del presidente del Tribunale, di tre membri scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno e dell'Ingegnere Capo del Real Genio civile, formerà annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.

I periti debbono essere ingegneri.

I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un Presidente.

Il Comitato, udito l'ingegnere del Macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia.

(Approvato.)

Art. 7.

Quando il mugnaio rifiuta la quota notificata dall'amministrazione deve nei 30 giorni dalla notificazione, ricorrere al Prefetto per provocare il giudizio del perito.

Il ricorso non sarà ammesso se il mugnaio non dichiara in esso la quota che è disposto ad accettare e non presta la cauzione voluta dalla legge 16 giugno 1871, N. 261.

L'inammissibilità del ricorso è pronunciata dal Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Il Prefetto, riconosciuto ammissibile il ricorso, chiede all'intendenza se l'amministrazione vuole valersi delle facoltà date dall'articolo 3. In caso negativo, invita il perito della zona in cui è compreso il mulino a procedere alla determinazione della quota.

I motivi di ricusazione del perito sono quelli ammessi dal Codice di procedura civile e devono essere proposti entro tre giorni con ricorso al Prefetto, che, accettato il motivo, invita il presidente del Comitato a designare altro perito.

(Approvato.)

Art. 8.

Il giudizio del perito deve limitarsi:

1. A stabilire le condizioni che determinano la potenza delle macine;

2. A determinare la velocità normale della macine;

3. A stabilire la produzione per cavallo-vapore corrispondente alle macchine e al sistema di macinatura in uso.

Le quote debbono essere stabilite dal perito in base a questi tre elementi: udita l'amministrazione e il mugnaio, e tenendo conto delle osservazioni del mugnaio e dei dati di fatto rilevati dagli ingegneri del macinato nelle loro visite e consegnati nel relativo registro d'ufficio.

(Approvato.)

Art. 9.

Le quote determinate dal perito sono rese esecutive con decreto del Prefetto, e diventano definitive quando non vengono impugnate dalle parti entro 15 giorni dalla intimazione con ricorso al Comitato che pronuncia in appello.

Il Prefetto provvederà sulle spese del giudizio con le norme segnate dalla seconda parte dell'articolo 12.

(Approvato.)

Art. 10.

Il ricorso in appello si presenta al Prefetto che lo trasmette al presidente del Comitato.

Il ricorso non verrà ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che si impugnano e i motivi dell'opposizione.

Per la legittimità della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre né più di cinque dei suoi membri.

Il Comitato pronuncia a maggioranza dei presenti sopra i soli punti contestati.

La finanza e il mugnaio possono farsi rappresentare innanzi al Comitato.

(Approvato.)

Art. 11.

La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

Tanto contro i provvedimenti del Prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge da sperimentarsi innanzi ai Tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'art. 6 della legge del 20 marzo 1865, Alleg. E.

Quando sia dichiarata la nullità della decisione l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al

Comitato di una delle Provincie finitime per novella decisione che sarà inoppugnabile.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola nella speranza che la Commissione ritiri l'emendamento proposto al progetto adottato dalla Camera elettiva, anche per rendere più facile al Governo il suo compito innanzi alla stessa Camera, a cui deve ritornare questo schema di legge per le introdotte modificazioni.

Non ignoro le discussioni che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento su questo articolo 11. Per quanto si è dato opera a sottrarre le controversie tra il mugnaio e l'Amministrazione delle finanze all'azione del potere giudiziario, non si è potuto però arrivare sino al punto di negare l'azione giudiziaria al mugnaio ed all'amministrazione contro i provvedimenti del Prefetto e contro la decisione del Comitato per nullità o violazione di legge e per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote.

Ora, l'emendamento proposto dalla Commissione, per rendere inoppugnabile il giudizio del Comitato di revisione, mi sembra in aperta dissonanza con lo stesso principio a cui è informato il progetto di legge, perciocché potendo il Comitato di revisione incorrere nelle medesime o in altre nullità o violazioni di legge senza potersi adire il potere giudiziario per riparazione contro queste violazioni della legge, sarebbe lo stesso che suggellare l'arbitrio e negare la riparazione di un diritto leso. Se si vuole andare in quest'ordine d'idee sarebbe miglior consiglio quello di conservare dell'articolo 11 il solo primo comma, che sottrae dalla conoscenza del potere giudiziario la decisione del Comitato quanto alla determinazione delle quote, e cancellare i capoversi che riservano l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge commesse dal primo Comitato. Questo sistema, se non altro, non sarebbe illogico. Ma, ripeto, non può entrare nella mia mente che le violazioni di legge commesse dal Comitato di revisione trovassero il titolo della impunità nella stessa legge che accorda l'azione giudiziaria per queste violazioni consumate dal primo Comitato.

Ecco perchè propongo come emendamento, all'emendamento della Commissione, il testo del progetto del Ministero.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Io vorrei da principio ridurre la bisogna alle sue giuste proporzioni, perchè le gravi parole proferite dall'egregio mio amico Senatore Miraglia, ove fossero applicate in una materia comune e generale, mi avrebbero fatto tal peso da indurmi veramente a dubitare della esattezza dell'emendamento che dalla Commissione vi fu proposto. Qual è la materia che noi abbiamo attualmente contemplata? È la fissazione di una quota. E questa è a desumersi da non altro che da fatti, e da tutte sorta d'osservazioni eseguite sopra i risultati di una macchina. Questa è la base. Da questa si sono tratte poi fuori le quote da pagarsi dal mugnaio. E saviamente dalla legge del 1871 fu sancita nella esistenza di questo svolgimento che il mugnaio era obbligato lui solo a domandare la perizia.

Il Presidente del Tribunale civile decretava la perizia, la quale veniva eseguita da uno o tre periti da esso designati.

Questo risultato di perizia faceva diventare la quota solamente esecutiva, ma era lasciata alle parti la balia di andare innanzi al Tribunale civile, alla Corte d'Appello ed alla Cassazione, per fare giudiziariamente diventar definitiva quella stessa benedetta quota. Da ciò comincia la sostanziale novità creata da questa legge.

Abbiamo proposto che il primo periodo di accertamento peritale, che era demandato al Presidente del Tribunale civile, sia demandato dappria all'ingegnere che, per disposizione del Comitato, avea attribuzione nella zona della Provincia in cui è situato il mulino; quindi al Comitato d'ingegneri di cui avete inteso parlare. Non vi ha più ingerenza qualsiasi del potere giudiziario per la definizione della quota.

Grave novità è questa, Signori, da mettere in calcolo per quello che ora andrò sviluppando.

Dunque resta ormai stabilito che la questione della fissazione della quota, è una questione meramente amministrativa. Però, come avviene sempre quando si fanno delle mutazioni radicali, venne fuori qualche scrupolo che nell'operato del Comitato si annidassero o nullità, o violazione di legge. Ma, o Signori, da

quali leggi se non che dalla attuale possono venir conculcate le disposizioni? Di quale nullità, di quale violazione si può escogitare la consumazione nella chiara, e semplice organizzazione di questo congegno amministrativo?

Adunque torniamo alla questione. Il Comitato è censurato di aver commesso delle nullità; i Magistrati, come arbitri e colle forme d'arbitri saranno adoperati, e sarà certo il Tribunale civile e la Cassazione, la Corte d'Appello e la Cassazione, secondo le competenze che pronunzieranno sulle dedotte nullità.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. I magistrati ordinari suaccennati giudicheranno che queste tali nullità sussistono in questo speciale ordinamento amministrativo, e rimettono la cosa ad un altro Comitato della Provincia vicina per profferire quel giudizio che fu annullato. Pronunzierà il Comitato di rinvio sempre sulla materia delle quote dovute dal mugnaio.

E qui, col silenzio adoperato nel progetto di legge, si faceva ritenere che, anche contro la decisione del Comitato di rinvio, sia concesso altro ricorso per nullità.

Ma, Signori, se noi tanto tanto ingeriamo in questo speciale procedimento l'osservanza di forma giudiziaria così sterminata, noi già abbandoniamo il cammino che ha fatto questa legge verso la precedente.

Permettetemi, o Signori, che io persista un poco sopra la necessità di raccomandarvi lo emendamento, il quale tolga di mezzo tanti rinvii. La liquidazione della quota, o Signori, è una materia di fatto così circoscritta, così limitata ad esame di calcoli, e di formule che basta a diffinire i reclami opposti dal Comitato di revisione. Omettendo l'emendamento, siamo sempre per lasciare aperta una porta ai cavilli di un mugnaio, il quale, dopo aver avuto dal Comitato di rinvio ancora una condanna speciale, inventa, asserisce un'altra nullità, e questo asserto gli apre la via per un altro ricorso al potere giudiziario nell'ordine sopraccennato. Non sarà questo il permettere un procedimento eterno, quando appunto si vuole farla finita con il sistema de' procedimenti giudiziari senza fine adoperati sin oggi? Raccomando quindi l'emendamento proposto dalla vostra Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non mi sono forse bene spiegato, altrimenti avrei avuto il suffragio anche del mio amico Senatore Caccia, degno Relatore della Commissione.

Il mugnaio ha il diritto di rifiutare la quota notificatagli dall'amministrazione e di ricorrere al Prefetto per provocare il giudizio del perito. Ammesso il ricorso, e verificato il caso di doversi procedere alla determinazione della quota per giudizio dei periti, la decisione del Comitato è, quanto alla determinazione di questa quota, sottratta a qualunque ingerenza del potere giudiziario; o in altri termini, il giudizio di fatto sulla determinazione della quota è tutto amministrativo ed irrevocabile. Questo è il principio sancito dal primo comma dell'art. 11, e non intendendo discuterne il merito, l'accetto.

Peraltro, può il Comitato incorrere in nullità o uscire dai limiti delle sue attribuzioni, e lo stesso articolo 11 apre l'adito all'azione giudiziaria per ottenere la riparazione di un diritto leso. Non si ricorre adunque al potere giudiziario contro il giudizio del Comitato quanto alla determinazione delle quote, poichè questo giudizio di fatto è sottratto da qualunque censura; ma annullandosi la decisione del Comitato, l'autorità giudiziaria viene a riconoscere che furono violate quelle forme che erano necessarie per rivestire di legalità la decisione del Comitato.

Nè mi dica l'onorevole Caccia che non si può rivenire contro il giudizio degli arbitri, perciocchè è ben diversa l'azione di nullità contro la sentenza degli arbitri di quella del gravame contro il merito della sentenza medesima; e perchè questa distinzione è fondamentale nel nostro diritto, ben a ragione l'articolo 11 della legge in esame sancisce, che l'azione di nullità contro la decisione del Comitato, si può sperimentare innanzi ai Tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

L'azione di nullità contro il giudizio arbitrale del Comitato, è circoscritto alla disamina della costituzione legale del Comitato medesimo, delle forme volute dalla legge per la garanzia delle parti, e se il giudizio del Comitato versasse sopra materia o cose che non si riferiscono alla determinazione della quota; cosicchè annullandosi la decisione del Comitato, il potere giudiziario non viene in

minima parte a pregiudicare il giudizio di fatto sulla determinazione della quota.

Perlochè mi sembra evidente che negare l'azione di nullità contro la decisione del Comitato, a cui è stato rinviato il giudizio per la determinazione della quota, sarebbe lo stesso che autorizzare o almeno tollerare che questo Comitato potesse straripare e violare impunemente la legge. E sarebbe questo sistema tollerabile in un Governo rappresentativo? E non discapiterebbero nella loro dignità il Governo ed i corpi deliberanti che concorrerebbero a sanzionare una legge di questa natura? Bisogna reprimere con inflessibile rigore i frodatori, ma contemporaneamente convien tutelare coloro i quali ricorrono al giudice per la violazione di un diritto leso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non saprei rispondere all'onorevole preopinante in questa materia, ma vediamo qual sarebbe in pratica il risultato della proposta da lui fatta.

L'Amministrazione determina la quota; il mugnaio non l'accetta e va davanti a un perito. Il perito dà il suo giudizio, poniamo, conforme alla quota determinata dall'Amministrazione. Il mugnaio ricorre ancora al Comitato dei periti, e se la sentenza loro non gli garba, ricorre al Tribunale. Se il Tribunale pronuncerà che si vada davanti ad un altro collegio di periti si vada, ma se si continua così non finisce mai...

Senatore MIRAGLIA. Sì, finisce.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io dico che non finisce, perchè mi pare che il Tribunale dovrebbe mandare di nuovo la questione alla decisione del Comitato di un altro circolo, e allora si è da capo, perchè si troverebbe sempre un caso di nullità.

Ma bisogna pure che una qualche volta arriviamo ad un risultato che sia inoppugnabile. A me pare che la Commissione del Senato abbia fatto saggiamente a chiarire un punto che rimaneva oscuro, ed io non posso che accogliere con piacere la modificazione proposta.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi perdoni signor Ministro; a me pare sia un errore il dire che qui si abbia un duplice, un triplice esperimento. Havvi sempre un esperimento solo, tuttavolta

che il Prefetto ed i periti non abbiano violata apertamente la legge.

Quando il Tribunale ha dichiarato che la legge fu violata con la decisione primitiva, non si debbe ammettere per questo che il secondo Comitato possa violare la legge impunemente.

Non sarebbe questo uno spettacoloscandaloso, che un Comitato composto di semplici periti venisse a contraddire una decisione giudiziaria?

Io credo dunque coll'onorevole Senatore Miraglia, che sia più opportuno ritenere il primitivo concetto quale fu proposto dal Ministero ed approvato dalla Camera dei Deputati.

Mi rincrerrebbe che l'onorevole Relatore della Commissione abbia creduto potersi in qualche modo presumere che il mugnaio reclami in appoggio di cavilli

Ma, Dio buono! i cavilli sono pur troppo assai frequenti nei giudizi; ma sono tanto frequenti dal lato degli agenti di finanza quanto dal lato dei contribuenti. Io sono persuaso che ciò non è nelle intenzioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, ma il fatto è contrario alle sue intenzioni. Le decisioni quotidiane dei Tribunali provano che le questioni eccitate dalle Finanze non sono che l'effetto di cavilli, dei quali l'autorità giudiziaria fa buona giustizia.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SINEO. Il mugnaio, nella triste condizione in cui la legge lo mette, deve almeno avere tutte le guarentigie che la legge gli dà, e fra le guarentigie vi è quella, che egli non possa essere condannato, non possa essere vessato da un Comitato che non sia stato costituito in conformità della legge, o che si ponga audacemente in contraddizione con essa.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Rispondo al Collega il quale si è molto allarmato per avere da me inteso accennare ai cavilli fatti dai mugnai. Veramente il Collega ha scordato forse un poco nel lagnarsi delle mie espressioni, la condizione dei nostri mugnai. I mugnai, in grandissima parte, o sono poveri contadini, o gente illetterata, che vivendo nelle campagne, possono aver talento, siccome offesi nel loro interesse pecuniario, ad accampare o ragioni, o pretese contro la tassa, e propriamente contro la quota il di cui ammontare, per la loro esperienza, non dovrebbe o potrebbe toccare a

quella cifra che l'Amministrazione ha determinata.

Così mi son persuaso che di buona fede il mugnaio vada innanzi ai periti; sono anche persuaso che vada innanzi al Comitato, ma, o Signori, chi di voi crederà che quando si ricorre da un mugnaio per nullità e per violazione di legge al Tribunale, o alla Corte d'Appello del capoluogo della Provincia, sia ciò fatto da quel campestre mulino ove ha perenne stanza quell'analfabeta mugnaio? E chi non crederà invece che l'uomo mugnaio non sia altro che una macchina, una cosa da *exploiter*? Chi crederà che quelle sono lotte comprese dal mugnaio, nel tornaconto del mugnaio, e non piuttosto di chi professa l'esercizio del cavillo? Ciò considerando mi determinai accennare al cavillo del mugnaio in quella ricorrenza.

E lo ripeto che il mugnaio è quegli che pugna *pro domo sua* sin quando sostiene che nelle quote a lui notificate vi è un di più che sorpassa quello che ebbe a riscuotere dal contribuente; ma quando il mugnaio entra nel campo delle nullità e delle violazioni di legge, non è più il mugnaio agli occhi miei che domanda alla perizia un più esatto giudizio di fatto, è il mugnaio che adopera il cavillo correndo a piatire sino alla Corte di Appello per far liti che nulla immutano la giustizia intrinseca della perizia, la verità delle quote, ma soltanto differiscono, traggono a lungo quelle determinazioni di fatto che sempre, e poi sempre, risulteranno comprovate dalla sola perizia.

Senatore SINEO. La conseguenza naturale del discorso dell'onorevole Relatore, sarebbe quella che si dovesse cancellare l'articolo.

Meglio varrebbe escludere qualunque ingerenza dell'autorità giudiziaria, anzichè renderne illusorio l'intervento col permettere che le sue decisioni siano conculcate e derise.

PRESIDENTE. I Senatori Sineo e Miraglia non propongono emendamenti?

Senatore MIRAGLIA. Io propongo che all'emendamento della Commissione sia sostituito l'ultimo comma del progetto ministeriale.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Poichè veggio che il Senatore Miraglia propone la soppressione dell'emendamento della Commissione, ed il ripristinamento dell'ultimo comma del progetto ministeriale, io lo pregherei a dirmi quali

mezzi vi sarebbero per dar termine alle contestazioni fra l'amministrazione ed i mugnai. Io qui veggo una questione semplicissima; si va prima al Tribunale, poi alla Corte d'Appello, ed in fine a quella di Cassazione; ma non vi trovo una soluzione della cosa. Epperò, quando il Senatore Miraglia mi avrà detto come potrà aver un termine la questione, allora vedrò se sia il caso di dare il mio voto al suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Ben volentieri rispondo ai dubbii dell'onorevole Senatore Menabrea. Ripeto che bisogna distinguer due cose di un ordine diverso, vale a dire il giudizio di fatto pronunziato dal Comitato sulla determinazione delle quote, ed il giudizio pronunziato dal Magistrato sulle nullità della decisione del Comitato medesimo per violazione della legge o per eccesso di potere.

Se l'onorevole Senatore Menabrea è convinto che ben a ragione quest'articolo di legge riserva l'azione di nullità contro la decisione del Comitato, si deve egualmente convincere, da quell'uomo illuminato che è, di essere esperibile la stessa azione di nullità contro la decisione del Comitato di rinvio. Perchè si è annullata la decisione del primo Comitato? perchè si era incorso in nullità; e se nelle medesime nullità può incorrere il Comitato di rinvio, vi sarebbe logica e giustizia a negare lo stesso rimedio?

Di già l'onorevole Menabrea ha ricevuto profonda impressione per le cose da me precedentemente dette, e vorrebbe qualche spiegazione per rimaner persuaso, che annullandosi la decisione del Comitato di revisione, la controversia non resterà prolungata anche per la contrarietà delle opinioni nella gerarchia giudiziaria. Ma si persuada l'onorevole Menabrea che le cose di questo mondo non sono eterne, ed i giudizi di questa natura possono avere corta durata.

I Corpi giudiziari possono emettere diversa sentenza, e la dissonanza delle opinioni è nella natura umana; e mi giova ricordare che se i giudici superiori bene spesso riformano il giudizio dei primi giudici, è questo un difetto che ricordò in Roma lo stesso Ulpiano, il che prova che gli uomini sono stati sempre di un modo. Ma non perchè il giudizio può qualche volta rimanere prolungato per la dissonanza delle sentenze giudiziarie, ne

seguirà perciò, che la lite tra l'Amministrazione ed il mugnaio sarà immortale. L'organizzazione giudiziaria è tale che i giudizi hanno il loro termine, con la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite sul punto di diritto, e se mi distendessi in siffatte considerazioni annoierei inutilmente il Senato.

Non bisogna adunque chiudere le porte della giustizia al mugnaio ed anche all'Amministrazione che reclama per violazione di legge contro la decisione del Comitato di revisione. Se la violazione della legge non desse azione giudiziaria alla parte lesa, quali sarebbero le garanzie del governo rappresentativo? Si reprima la umana malizia, poichè la frode del mugnaio torna a discapito dei contribuenti, ma bisogna anche trasfondere nel pubblico il convincimento che questa legge garantisce i mugnai onesti. Or merita di esser garantito colui il quale, anzichè maledire il governo e gli agenti dell'Amministrazione o eccitare tumulti, ricorre svelatamente e con un genere di procedura tutta di ordine pubblico, e nella quale dev'essere inteso il Procuratore del Re che è il rappresentante del potere esecutivo, contro un sopruso o un errore lesivo del suo diritto. Qualc interesse ha il Governo a chiudere la bocca a questo cittadino? Se togliete agli uomini questa salutare garentia di adire il potere giudiziario per la riparazione di un diritto leso, le nostre istituzioni non avranno al certo a guadagnarvi.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho seguito con tutta l'attenzione che si meritavano le eloquenti parole dell'onorevole Senatore Miraglia; ma da quanto egli ha detto, io vengo a concludere che adotterei l'emendamento proposto dalla Commissione il quale ha per iscopo di metter fine, alle liti che possono essere suscitate in quanto alla determinazione delle quote.

Se non si ammette questo emendamento, ne seguirà che il mugnaio prima non accetta la decisione della Commissione dei periti; indi ricorre al Tribunale di prima istanza, il quale alla sua volta rimette la decisione ad un'altra Commissione. Anche questa commette un atto irregolare; il mugnaio nuovamente ricorrerà al Tribunale o alla Corte d'Appello. Questa Corte d'Appello chiamerà un'altra Commissione a giudicare. La nuova Commissione avrà ancora commesso un atto irregolare e si ricor-

rerà in Cassazione. La Corte di Cassazione che non ha il diritto di giudicare, rimanderà la questione ad un'altra Corte d'Appello, e così via via; avremo non so quanti giudizi uno dopo l'altro. Io quindi temo molto che prima che questo giudizio abbia percorso tutti gli stadii accennati, saranno divorati e mulino e mugnaio.

Nelle questioni che sono eminentemente tecniche si vede sempre che generalmente si ricorre ad arbitri.

Questo si fa per le ferrovie e per tutti i lavori pubblici; ed io credo che la questione di cui si tratta, essendo essenzialmente tecnica e meccanica, sia mestieri trovare un modo analogo per ovviare alle contestazioni che avrebbero luogo senza fine, e che hanno per risultato di ridondare a danno del mugnaio stesso.

Per queste ragioni, senza fare proposte, io mi associerei a ciò che ha suggerito la Commissione di Finanza, perchè vedo che questo è il modo per troncare le questioni; mentre con quello sostenuto dall'onorevole Miraglia le liti sarebbero indefinite, e tutte a danno, come diceva, degli interessati.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io accetto la teorica giustissima dell'onorevole Senatore Miraglia: bisogna punire severamente i frodatori; ma bisogna dare a tutti il diritto di giustificarsi. Se non che a me pare che qui abbiamo preso forse una questione secondaria per primaria. Infatti di che si tratta?

Si tratta puramente e semplicemente di determinare la quota, che deve pagare il mugnaio per ogni cento giri di macina. L'Amministrazione è la prima a stabilir questa quota e dice al mugnaio: io ho fatto la mia esperienza; credo che voi dobbiate pagare, poniamo, sei centesimi. Il mugnaio risponde che non accetta. Allora l'Amministrazione o si serve dei mezzi indicati all'articolo 3, oppure fa appello al giudizio del perito.

Il perito, il quale non è scelto dal Governo ma dal Comitato, esamina e riconferma la quota stabilita dall'Amministrazione. Il mugnaio che ha rifiutato ancora questa quota ricorre al Comitato dei periti.

Ora io trovo che, dopo il giudizio dell'Amministrazione, dopo il giudizio del primo perito, dopo il giudizio collegiale dei periti della pro-

vincia scelti con tutte le forme che si sono stabilite si trovino sufficientemente garantiti i diritti d'ognuno. Ma si teme che vi possano essere delle irregolarità, delle nullità, che per esempio il Presidente del Comitato pronunci il giudizio da se solo. Ma questo non può essere, perchè la legge dice che per le decisioni debbono intervenire non meno di tre periti dei cinque....

Voci. Ma se non intervengono?

MINISTRO DELLE FINANZE. Se non intervengono, l'Amministrazione non dà corso a decisioni di questo genere.

Ora, quando è stato giudicato una prima, una seconda ed una terza volta, dall'agente della finanza prima, dal perito locale poi e infine dal Comitato dei periti, resta ancora il ricorso al Tribunale per causa di nullità. Quando il Tribunale trovi veramente una qualche irregolarità, rinvia il giudizio al Comitato dei periti di un'altra provincia il quale giudica definitivamente.

Ma, se tutti e quattro i giudizi sono conformi se tutti e quattro danno ragione alla finanza, non so perchè si debba andare oltre a cercare nuove nullità. Bisognerebbe supporre che tutti avessero errato, e che i quattro giudizi di persone non interessate fossero dati tutti con la intenzione premeditata di condannare il mugnaio. Credo d'altra parte che bisogna stabilire il mezzo per finirla, altrimenti il mugnaio non sarà mai contento, e si darà cura di ricercare ad ogni volta nuovi motivi di nullità. E per verità, ciò non gli sarà punto difficile trattandosi di giudizi dati da un Comitato di periti, da una riunione di persone che non sono molto pratiche delle sottigliezze della legge.

Io dunque non posso che trovar giusta la proposta della Commissione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io vorrei, se è possibile, ridurre la questione ai minimi termini. Abbiamo la materia delle quote, e quella dei ricorsi in via giudiziaria.

Per quella l'articolo dice: « La decisione del Comitato è definitiva per ciò che riguarda la determinazione delle quote. »

Dunque non si va innanzi al Tribunale, non si va innanzi a nessuno per quanto riguarda la determinazione delle quote e per questa è chiuso l'adito alla via giudiziaria; non si apre

Radito a questa via, fuori del caso di nullità di forme o di violazione di legge, ed che è appunto determinato nel 2.° alinea, il quale prescrive che: « Tanto contro i provvedimenti del Prefetto, quanto contro la decisione del Comitato rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge da esperimentarsi innanzi ai Tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile. »

Ecco il caso in cui si ricorre al Tribunale: tutte le volte vi sia nullità di forme o violazione di legge.

Il Ministero stabiliva nel suo progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote » la quale è fissata come si è detto sin dal principio dell'articolo. Finalmente si concludeva così: « Quando sia dichiarata la nullità della decisione l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle Province limitime. »

A questo punto la Commissione delle finanze aggiunse, che la nuova decisione sarà inoppugnabile dinanzi a' Tribunali.

Ecco la variante della nuova determinazione: mentre la prima volta si faceva adito al Tribunale per violazione di legge, questa volta si nega. Se commettesi la violazione che si era commessa la prima volta, od altra qualsiasi, il Comitato decide in modo inappellabile senza che si possano più adire i Tribunali.

Si dice dalla Commissione delle finanze esser questo un sistema più semplice e logico. Ma una volta stabilito il principio, che si possa andare innanzi all'autorità giudiziaria per nullità di forme o violazione di legge non si potrebbe senza contraddire il principio stesso, negare che non si possa ritornare per nuova violazione di legge dinanzi all'autorità stessa.

Ma si obietta, come si darebbe fine alle controversie? Nel modo stesso rispondo, come finiscono tutte le liti, se la domanda è respinta.

Se la seconda volta la domanda è respinta la lite finisce, se no, si agisca in modo da non violare la legge. Quello che è certo si è, che non si possono nella stessa legge ammettere due principi fra loro opposti; e stabilire che la prima volta si possa adire l'autorità giudiziaria; la seconda no, non per altra ragione; se non perché così piacque al legislatore; e quel che più monta, non si può sottoporre l'au-

torità giudiziaria, al beneplacito d'un Comitato amministrativo. Rigettando dunque l'emendamento proposto dalla Commissione delle finanze, manterrete in vigore un principio logico e giusto.

Senatore DESAMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Desambrois.

Senatore DESAMBROIS. La Commissione crede giustificata la proposta che fece al Senato, e stima altresì giustificata la convenienza di non prolungare più oltre una discussione la quale ha per oggetto la riscossione di un'entrata finanziaria. Si rimette pertanto alla saviezza del Senato per partito migliore a prendersi.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli G.

Senatore PEPOLI G. Io volevo richiamare l'attenzione del Senato sopra un esempio, il quale mi pare decida vittoriosamente questa questione.

La Corte d'Assise decidendo sul fatto, dichiara se un inquisito è colpevole sì o no. Il colpevole ha diritto di ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge. La Corte di Cassazione dichiara che esiste la nullità dell'atto e lo rimanda ad un'altra Corte di Assise. Ora, Signori, se la seconda Corte di Assise commette un'altra violazione, volete voi togliere all'imputato il diritto di ricorrere nuovamente in Corte di Cassazione? Sarebbe illogico ed assurdo.

A me sembra pertanto che ciò che hanno dimostrato gli onorevoli Senatori Miraglia ed Errante provi perfettamente quello che ho detto io, che cioè, o bisogna sopprimere interamente questa guarentigia che date al mugnaio, ed io non sarei di quest'avviso, o lasciargli aperto l'adito a ricorrere in Cassazione anche una seconda volta in caso di violazione di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La questione non è di tanta importanza da eternare la discussione. Io adunque non insisto più sulla modificazione proposta e mi rimetto pienamente alla saviezza del Senato.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io volevo richiamare all'attenzione del Senato che la proposta della Commissione si riferisce ad una legge eccezionale

Dice l'onorevole Senatore Errante: come farete voi?

Faremo come in tutte le altre leggi. Perché si vuole che si faccia in altro modo?

Noi abbiamo dinanzi una legge tecnica di finanza, se vogliamo farne una legge d'eccezione, lo applicare le norme generali sarebbe inutile.

Bastava il dire: ci riferiremo alle norme generali. La Commissione voleva togliere questa legge dalle norme generali e farne una legge eccezionale, ma io ripeto, qui si tratta di una legge di finanza, il concetto nostro è quello di fare che la finanza possa esigere ed esigere presto. Il mugnaio è abbastanza garantito.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Secondo il mio debole avviso, la risoluzione, qualunque essa sia, di questa questione non porta danno né all'Amministrazione, né al mugnaio, né merita tanta discussione.

Ammettendo l'emendamento Miraglia si viene a salvare un principio di diritto, ma i casi di nullità non possono essere che rari, rarissimi. Si può dire che questa discussione sia meramente accademica.

Mi spiego. Il ricorso contro i provvedimenti del Prefetto è definito dall'autorità giudiziaria; questa non rinvia innanzi al Comitato, ma giudica essa definitivamente. Vi è la sentenza del Tribunale, vi potrà essere l'appello, vi potrà essere il ricorso, e il Prefetto è obbligato ad ubbidire al giudicato. La questione dunque non riguarda questo caso.

Il Comitato pronunzia e determina la quota.

Contro la sua decisione (sentà bene il Senato, *decisione*), vi è ricorso per nullità o violazione di legge all'Autorità giudiziaria. Come può un Comitato commettere una nullità o violare la legge? Le forme non sono definite che nell'art. 10, che io leggo:

« Il ricorso in appello si presenta al Prefetto che lo trasmette al Presidente del Comitato.

» Il ricorso non verrà ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che si impugnano e i motivi dell'opposizione.

» Per la loggittimità della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre, né più di cinque de' suoi membri.

Dunque si potrà dire al Tribunale, il Comitato ha pronunziato in numero di due de' suoi membri, o pure si è ammesso il ricorso senza

che fossero stati indicati i punti della perizia impugnati e i motivi dell'opposizione.

Questi son tutti i motivi di nullità che si possono dedurre. Di violazione di legge non so immaginare alcun caso.

L'Autorità giudiziaria dica: è nulla la pronunziata del Comitato, poichè, l'art. 10 di questa legge lo vuole composto di tre per lo meno, non di due, e rinvia ad altro Comitato.

L'altro Comitato giudica anche, nel numero di due. Negherete l'azione giudiziaria al mugnaio? La negherete all'Amministrazione? Mi pare di no. Ecco a che si riduce l'azione di nullità, poichè, ripeto, il solo articolo 10 indica il modo come il Comitato deve funzionare, e non indica che una sola forma per la sua costituzione, ed un'altra per l'ammissione del ricorso.

I ricorsi dunque non possono essere che rari, rarissimi. Quindi non conviene offendere un principio di diritto tostoche la sua offesa non migliora la condizione dell'Amministrazione. Ritengo dunque ben formulate le disposizioni dell'art. 11 del progetto ministeriale, approvato dall'altra Camera, e credo che il dichiarare inoppugnabile la decisione del Comitato sarebbe la lesione di un diritto senza alcun vantaggio né del mugnaio, né dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Voce. È la ripetizione della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. È il testo ministeriale; ma votando il Senato sul testo della Commissione esso subentrerebbe nel progetto di legge come emendamento.

Ne do lettura:

« Quando sia dichiarata la nullità della decisione l'Autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle Province limitime. »

Chi approva questo emendamento, voglia levarsi.

«(Approvato.)»

«Leggo ora l'articolo intero:

Art. 11.

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote. Quanto contro i provvedimenti del Prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o vio-

lazione di legge da sperimentarsi innanzi ai Tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'art. 6 della legge del 20 marzo 1865, Alleg. E.

Quando sia dichiarata la nullità della decisione l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime.

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 12.

Tanto dopo il giudizio di che nell'art. 8, quanto dopo quello di che nell'art. 10, tra il mugnaio e l'amministrazione si appureranno i compensi sulla tassa liquidata.

Le spese del primo e del secondo giudizio peritale liquidate dal Comitato saranno ripartite tra l'amministrazione e l'esercente in ragione della differenza tra la quota peritale e la quota proposta dalle due parti. Queste spese potranno anticiparsi dall'amministrazione, la quale, in tal caso, riscuoterà la parte dovuta dal mugnaio con le norme e privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro e bollo.

(Approvato.)

Art. 13.

Quando vengano variate le condizioni di lavoro da cui furono dedotti gli elementi delle quote peritali, l'amministrazione procede direttamente alla revisione straordinaria delle quote. Se il mugnaio le rifiuta, il perito accerta il fatto e determina le quote secondo l'articolo 8.

(Approvato.)

Art. 14.

I manometri applicati alle macchine a vapore dei mulini devono essere verificati. Gli ingegneri del macinato hanno, per questo ufficio le attribuzioni date ai verificatori dalle leggi sui pesi e misure. Inoltre l'amministrazione ha facoltà di applicare, a sue spese e senza danno dei mulini, quegli istrumenti e sigilli che crede necessari a dare gli elementi della misura della forza e ad accertarne le variazioni.

(Approvato.)

Art. 15.

Il mugnaio deve tenere nel mulino uno staccio, in ordine al quale avrà obbligo di dichiarare il tipo della macinazione prodotta da ciascun palmento. Lo staccio è verificato dall'amministrazione che vi appone i distintivi e sigilli necessari per impedirne l'alterazione.

L'avventore ha sempre il diritto di richiedere che il prodotto sfarinato siagli consegnato conforme al tipo dichiarato.

Sulla denuncia dell'avventore, ai mugnai in contravvenzione, dopo tentata infruttuosa la conciliazione avanti al sindaco, il pretore applica le pene di polizia.

I delegati della finanza hanno diritto di verificare se la macinazione è conforme al tipo stesso, e di ritirare un campione del prodotto, rilasciandone ricevuta che serve per ottenerne la restituzione o il pagamento.

(Approvato.)

Art. 16.

L'amministrazione ha la facoltà di applicare ai palmenti un saggiatore meccanico per accertare il genere del cereale macinato.

(Approvato.)

Art. 17.

Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano.

(Approvato.)

Art. 18.

La facoltà di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in uno stesso palmento, può essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento colle norme da determinarsi per regolamento, da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Art. 19.

Sono assolutamente proibite le macinazioni del grano ne' mulini destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto degli articoli 17 e 18, e la macinazione di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa.

La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, o nei saggiaiori loro apposti, e la presenza di una quantità qualsiasi di cereali soggetti a tassa o di un prodotto della macinazione loro nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di generi esenti da tassa o nei saggiaiori loro apposti, costituiscono il contrabbando ed hanno per effetto:

1. Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento, a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando, e nel caso di palmenti esenti da tassa di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina, o dalle macine simili, a partire dallo stesso termine e colla quota spettante al genere macinato in contrabbando, e di sospendere la licenza speciale;

2. Di autorizzare, in caso di recidiva, l'amministrazione a procedere ad una revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di far decadere la licenza speciale;

3. Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

Per l'applicazione delle disposizioni, di che ai numeri 1 e 2 di questo articolo, basta il verbale dei delegati dell'Autorità finanziaria, che constati il contrabbando, purchè il verbale sia redatto e sottoscritto da due delegati o da un delegato assistito da due testimoni.

(Approvato.)

Art. 20.

Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e la tassa sarà liquidata, a contare dall'ultima liquidazione o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto; sulla base della media giornaliera di tre quindicine.

Ove il mugnaio non abbia denunciato il guasto, la tassa sarà liquidata sulla base del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale.

Se però il guasto consiste nella rottura del ritegno ordinario e insieme del ritegno di riserva del contatore, ed anche se furono rotti, alterati o falsificati i bolli dell'amministrazione, la liquidazione si farà sul numero dei giri che

il mulino avrebbe fatti, lavorando, senza interruzione, colla velocità normale stabilita nella determinazione della quota.

(Approvato.)

Art. 21.

Agli articoli 7, 10, 12 della legge 7 luglio 1868 sono fatte le seguenti aggiunte:

Art. 7. Parimenti l'amministrazione può procedere anche nel corso dell'anno all'accertamento suppletivo del maggior lavoro acquistato dal mulino in vicinanza del quale si sia chiuso altro mulino, il cui canone superi un decimo del canone attribuito al mulino in esercizio.

Art. 10. È pure obbligato a farne dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di darvi esecuzione chiunque intenda di aumentare la potenza delle macine. Uguale dichiarazione sarà fatta dall'esercente che succeda ad altro esercente, quindici giorni prima d'entrare in esercizio.

Art. 12. Se viene mutato l'esercente del mulino, il nuovo mugnaio subentra nei diritti e negli obblighi, verso la Finanza, dell'antico, non escluso il pagamento delle rate scadute e dei compensi di tassa dovuti per l'articolo 11, che il medesimo non abbia soddisfatte.

(Approvato.)

Art. 22.

La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868 è così modificata:

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare sia di giorno che di notte nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze. »

Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata, in tempo di notte, dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza d'un ufficiale di polizia giudiziaria.

Al numero 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto: « e tanto in questo, quanto nel caso accennato al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

(Approvato.)

Art. 23.

Il numero 5 dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1868 è soppresso e viene sostituito dal seguente articolo:

Chiunque alteri o falsifichi i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, i sigilli o bolli conciati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o contrassegno, e chiunque scientemente ne faccia uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli conciati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o contrassegno è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senz'autorizzazione congegni, sigilli, bolli o ponzioni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione è punito col carcere da 1 a 6 mesi, estendibile da 6 mesi ad un anno quando il colpevole sia il mugnaio.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo il mugnaio che senz'avervi partecipato siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici degli altri istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a 3 mesi.

In tutti questi casi, oltre le suddette pene, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge 7 luglio 1868.

(Approvato.)

Art. 24.

Il primo capoverso dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1868 resta così modificato:

« Sono applicabili alle contravvenzioni della presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio-consumo del 3 luglio 1864 n. 1827 e l'articolo 64 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862 n. 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862 n. 1061.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori che all'articolo 25 la Commissione, in vece dell'emendamento scritto nel controprogetto, propone la formula seguente, di cui vado a dar lettura:

Art. 25.

La tradizione al mugnaio de' congegni meccanici di che in questa legge, è compresa dal verbale che sarà redatto dai delegati del

l'Autorità Finanziaria, e rilasciato in copia, o pure notificato al mugnaio per mezzo d'uscieri, in case di rifiuto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io accetto questa redazione. Nel regolamento relativo all'esecuzione della legge del 1868, si richiedeva la firma del mugnaio; ma l'esperienza ha dimostrato che praticamente questa disposizione non si poteva applicare, per cui venne abbandonata.

Qui poi il mugnaio è considerato come consegnatario, colla differenza che viene da questa modificazione; che cioè la tradizione dei congegni sarà notificata per mezzo d'uscieri, il che, dicono, sarà una garanzia maggiore; non ho quindi difficoltà di accettare anche quest'ultima aggiunta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 25 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 26.

Senatore CACCIA, Relatore. Nell'art. 26 è incorso un piccolo errore; invece di dire: « del primo alinea », bisogna dire: « della prima parte » perchè l'art. 340 del Codice di procedura penale non ha alinea.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo rettificato:

Art. 26.

I verbali dei delegati dell'Autorità finanziaria fanno prova a termini della prima parte dell'articolo 340 del Codice di procedura penale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 27.

Per l'esecuzione degli articoli 2, 3, 14, 16, 17 e 28 è autorizzata la spesa straordinaria di 1,500,000 lire da iscriversi per 500,000 lire nel bilancio del 1874 e pel rimanente nel bilancio del 1875.

(Approvato.)

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative alla tassa sul macinato.

Senatore TICCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Credo già s'intenda da sé, ma nonostante desidererei che l'onorevole Ministro dichiarasse in Senato che come le varie leggi che adesso sopravvedono al macinato, si condenseranno in un'unica legge, così si farà anche un regolamento unico, come è già preveduto dall'articolo 30, affinché scompariscono tutti quei regolamenti che spesso non sono molto armonici fra loro, e che hanno dato non poche volte occasione ai Magistrati supremi e specialmente alle Corti di Cassazione di questionare gravemente sulla costituzionalità di certi articoli e di certe disposizioni dei medesimi. È chiaro che l'unità del regolamento renderà più facile l'esecuzione della legge, non tanto alle parti quanto ai magistrati.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELL. FINANZE. Io credo che abbia detto bene l'onorevole Senatore Tecchio. Sebbene non sia espressa, la cosa è sottintesa, perchè appunto il vantaggio di coordinare in unico testo le leggi, ha per corrispettivo di coordinare in unico testo anche i regolamenti che sono in vigore in ordine alla legge alla quale si riferiscono.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 28 per porto ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 29.

Questa legge andrà in vigore il giorno che sarà stabilito per decreto reale.

(Approvato.)

Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con regolamento da approvarsi per Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procederà allo spoglio della votazione delle quattro leggi fatta in principio di seduta.

Risultato della votazione:

Legge per riforma del Monte di Pietà di Roma:

Votanti . . .	89
Favorevoli . . .	85
Contrari . . .	4

(Il Senato approva.)

Legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo, ed alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii:

Votanti . . .	89
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	10

(Il Senato approva.)

Convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita, nell'isola d'Elba:

Votanti . . .	89
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	10

(Il Senato approva.)

Sila delle Calabrie:

Votanti . . .	88
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	9

(Il Senato approva.)

Ora si procederà alla votazione delle quattro leggi approvate l'altro ieri, e di quella testè discussa e approvata, che sono le seguenti:

Appalto dello stabilimento salifero e balneario di Salso;

Dazio di statistica;

Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;

Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;

Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Tassa sulle preparazioni della radica di ci-
goria:

Votanti . . . 76
Favorevoli . . 72
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Dazie di statistica:

Votanti . . . 74
Favorevoli . . 68
Contrari . . . 6

(Il Senato approva.)

Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della
birra:

Votanti . . . 76
Favorevoli . . 73
Contrari . . . 3

(Il Senato approva.)

Appalto dello Stabilimento salifero e bal-
neario di Salso:

Votanti . . . 76
Favorevoli . . 72
Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

Modificazioni alla legge sulla tassa del ma-
cinato:

Votanti . . . 76
Favorevoli . . 69
Contrari . . . 7

(Il Senato approva.)

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE: Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Vorrei pregare il Senato, anche a nome del
mio Collega, il Ministro delle Finanze, a volere,
come oggi ha fatto, invertire il suo ordine del
giorno, e di mettere in capo a quello del
giorno di domani il progetto di legge per una
tassa sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro d'Agricol-
tura, Industria e Commercio domanda a nome
anche del suo Collega, l'onorevole Ministro
delle Finanze, che nella tornata di domani sia
discusso per primo il progetto di legge per una
tassa sui contratti di Borsa, la cui Relazione
è già stampata, e sta per distribuirsi, dero-
gando, come si è fatto quest'oggi, per la legge
sul macinato, a quanto prescrive il Regola-
mento, che abbiano cioè a trascorrere 48 ore
tra la distribuzione della Relazione e la discus-
sione dei progetti di legge.

Chi approva la proposta dell'onorevole Mi-
nistro, è pregato di alzarsi.

(Approvata.)

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 per
la discussione del progetto di legge per una
tassa sui contratti di Borsa e degli altri che
sono all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

